



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00212/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 16/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dalla società Santarcangelo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC (e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport del CONI), per la riforma e/o l'annullamento della delibera della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la declaratoria di irricevibilità del deferimento dello stesso Organo requirente del 4 agosto 2016, pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, è stata annullata la decisione impugnata, con rinvio ai Giudici di prime cure per l'esame di merito;

- al R.G. ricorsi n. 17/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC (e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport del CONI), per la riforma e/o l'annullamento della delibera della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la declaratoria di irricevibilità del deferimento dello stesso Organo requirente del 4 agosto 2016, pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, è stata annullata la decisione impugnata, con rinvio ai Giudici di prime cure per l'esame di merito;

- al R.G. ricorsi n. 18/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dal sig. Marco Di Chio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC (e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport del CONI), per la riforma e/o l'annullamento della delibera della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la declaratoria di irricevibilità del deferimento dello stesso Organo requirente del 4 agosto 2016, pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, è stata annullata la decisione impugnata, con rinvio ai Giudici di prime cure per l'esame di merito;

- al R.G. ricorsi n. 20/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dal sig. Fabrizio Maglia contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC (e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport del CONI), per la riforma e/o l'annullamento della delibera della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n.

092/CFA del 19 gennaio u.s., con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la declaratoria di irricevibilità del deferimento dello stesso Organo requirente del 4 agosto 2016, pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, è stata annullata la decisione impugnata, con rinvio ai Giudici di prime cure per l'esame di merito;

- al R.G. ricorsi n. 21/2017, presentato, in data 17 febbraio 2017, dal sig. Cosimo D'Eboli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale FIGC (e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport del CONI), per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la declaratoria di irricevibilità del deferimento dello stesso Organo requirente del 4 agosto 2016, pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, è stata annullata la decisione impugnata di primo grado, con rinvio ai Giudici di prime cure per l'esame di merito;

- al R.G. ricorsi n. 22/2017, presentato, in data 17 febbraio 2017, dal sig. Claudio Arpaia, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., che ha annullato la decisione del Tribunale Federale FIGC, con cui era stato dichiarato irricevibile il deferimento, adottato dalla Procura Federale, in data 4 agosto u.s., rinviando allo stesso Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per il relativo esame di merito;

- al R. G. ricorsi n. 23/2017, presentato, in data 17 febbraio 2017, dalla società Vigor Lamezia s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., che ha annullato la decisione del Tribunale Federale FIGC, che aveva dichiarato irricevibile il deferimento, adottato dalla Procura Federale, in data 4 agosto u.s., e, per l'effetto, ha rinviato allo stesso Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per il relativo esame di merito;

- al R.G. ricorsi n. 24/2017, presentato, in data 18 febbraio 2017, dal sig. Vito Falconieri contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., che ha annullato la decisione del Tribunale Federale FIGC, con cui era stato dichiarato irricevibile il deferimento, adottato dalla Procura Federale, in data 4 agosto u.s., rinviando allo stesso Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per il relativo esame di merito;

- al R.G. ricorsi n. 25/2017, presentato, in data 19 febbraio 2017, dal sig. Salvatore Casapulla contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., che ha annullato la decisione del Tribunale Federale FIGC, con cui era stato dichiarato irricevibile il deferimento, adottato dalla Procura Federale, in data 4 agosto u.s., rinviando allo stesso Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per il relativo esame di merito;

disposta, con decreto presidenziale (prot. n. 151/17 del 23 febbraio 2017), la riunione e la trattazione congiunta dei suddetti ricorsi per connessione oggettiva, in quanto vertenti tutti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 092/CFA del 19 gennaio 2017.

Respinge i ricorsi di cui in epigrafe.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 marzo 2017.

IL PRESIDENTE e RELATORE

F.to Franco Frattini

I RELATORI

F.to Attilio Zimatore

F.to Dante D'Alessio

F.to Mario Sanino

F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 8 marzo 2017.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face